

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

*Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 102 del 2 luglio 2012
Immediatamente esecutiva*

ART. 1

ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

È istituita l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (disposizioni in materia di federalismo fiscale).

ART. 2

SOGGETTO PASSIVO

Soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è colui che, non residente a Macerata, alloggia in una delle strutture ricettive operanti nel territorio comunale come individuate dalla vigente normativa regionale.

ART. 3

SOGGETTI PREPOSTI AGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

I gestori delle strutture ricettive comunicano al Servizio Entrate del Comune entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre il numero dei soggiornanti che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, con distinta indicazione di quelli aventi diritto alla esenzione, nonché il relativo periodo di permanenza.

Entro il medesimo termine i gestori effettuano il versamento al Comune dell'imposta di soggiorno riscossa mediante pagamento tramite sistema bancario o con utilizzo di mezzi alternativi al denaro.

ART. 4

APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

L'imposta viene applicata ad ogni pernottamento di ciascun soggetto che alloggia nella struttura ricettiva, fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi e fatte salve le esenzioni di cui al successivo articolo 5.

L'imposta da applicare è stabilita, per ciascuna tipologia di struttura con apposita deliberazione nei modi e nei tempi di cui all'art. 172, comma 1, lett. e) del TUEL 267/2000.

Di detta deliberazione viene data comunicazione a tutte le strutture ricettive incaricate di applicare l'imposta.

La misura di imposta approvata si intende prorogata di anno in anno, in mancanza di delibera di variazione adottata con le modalità di cui al comma precedente.

ART. 5
ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- a) i minori di anni 14
- b) coloro che assistono degenti in Ospedali della città, in ragione di un assistente per paziente. Questa esenzione è subordinata alla presentazione di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero
- c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano servizio per gruppi organizzati che pernottano in città, in ragione di un autista ed un accompagnatore ogni 25 persone
- d) gli ospiti alloggiati negli ostelli per la gioventù

ART. 6
VERIFICHE E CONTROLLI

Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, il Comune può avvalersi di dati, notizie e di qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive, ove necessario previa richiesta ai competenti uffici pubblici.

Per le finalità di cui al presente articolo, il comune può altresì invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti e a fornire dati e notizie inerenti l'applicazione dell'imposta.

ART 7
SANZIONI

Le violazioni agli obblighi tributari previsti dal presente regolamento (omesso, ritardato o parziale versamento) sono punite con le sanzioni tributarie previste dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.

Per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione previsti dal presente regolamento in capo al gestore si applica al gestore della struttura ricettiva la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 500, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 8
RIMBORSI

Nei casi di versamento dell'imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato previa apposita richiesta di compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze.

Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati o non risultino compensabili, può essere richiesto il rimborso, ai sensi e nei termini dettati dall'art. 1, comma 164 della L. 27 dicembre 2006 n. 296.

ART. 9
DESTINAZIONE DELLE RISORSE

I proventi derivanti dall'Imposta di Soggiorno sono destinati a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambienti locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. La destinazione dei proventi sarà effettuata annualmente con delibera di Giunta Municipale.

ART. 10
EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Le disposizioni del presente regolamento hanno efficacia decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'albo del presente regolamento.

s:\segreteria consiglio\segrcons\anno2012\regolamenti\reg imposta soggiorno.rtf

SOMMARIO

<i>Art. 1 - Istituzione dell'imposta di soggiorno</i>	<i>1</i>
<i>Art. 2 - Soggetto passivo</i>	<i>1</i>
<i>Art. 3 - Soggetti preposti agli adempimenti tributari</i>	<i>1</i>
<i>Art. 4 - Applicazione dell'imposta</i>	<i>1</i>
<i>Art. 5 - Esenzioni</i>	<i>2</i>
<i>Art. 6 - Verifiche e controlli</i>	<i>2</i>
<i>Art. 7 - Sanzioni</i>	<i>2</i>
<i>Art. 8 - Rimborsi</i>	<i>3</i>
<i>Art. 9 - Destinazione delle risorse</i>	<i>3</i>
<i>Art. 10 - Efficacia del regolamento</i>	<i>3</i>